



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Fallimentare Ufficio di Santa Maria Capua Vetere

DECRETO GENERICO

Fall. n. 13 / 2021 - [REDACTED]

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da [REDACTED];

lette le integrazioni formulate dal difensore;

rilevato che la separazione delle masse deve essere effettuata sia dal lato attivo che dal lato passivo;

rilevato che la falcidia dei creditori privilegiati che godono di privilegio mobiliare generale è consentita unicamente nell'ipotesi in cui i debitori dimostrino di essere incapienti;

rilevato che le censure sulla nullità del mutuo e la richiesta di ammissione di CTU formulata dal difensore non possono trovare ingresso in questa sede, onde le stesse sono inammissibili;

rilevato che la giurisprudenza richiede l'acquisizione dell'accordo con l'intermediario circa la moratoria ultrannuale degli interessi non solo in caso di accordo con i creditori ma anche quando sia proposto un piano del consumatore;

rilevato che l'eventuale violazione delle regole in tema di merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. formano oggetto di valutazione distinta dai requisiti di accesso alla procedura e dunque dall'assenza di colpa grave in capo al debitore che abbia stipulato i finanziamenti;

ritenuto di procedere alla fissazione dell'udienza al fine di consentire al debitore e al creditore ipotecario di usufruire di uno spatium deliberandi per la ricerca dell'accordo;

rilevato che l'ulteriore documentazione prodotta dai ricorrenti è completa;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Fissa per l'eventuale omologa del piano del consumatore l'udienza del 14.04.2022 ore 10:30;

Dispone la pubblicazione del piano e del presente decreto di fissazione dell'udienza sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'apposita sezione, con esclusione dei dati sensibili e con indicazione del numero di RG e della data di udienza;

Dispone che la proposta e il decreto di fissazione di udienza siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata;

Dispone la sospensione delle procedure esecutive e/o cautelari fino al momento in cui l'eventuale decreto di omologa diventi definitivo;

Dispone che il gestore della crisi a calcolare per la sopra indicata udienza l'importo della quota parte dello stipendio del ricorrente pignorabile tenuto conto di quanto previsto dall'art 545 commi 4 e 5 c.p.c.

Si comunichi.

07/02/2022

Il Giudice delegato

Marta Sodano

V° si autorizza *obv*
il Presidente del Tribunale
Dott.ssa *Gabriella Maria Casella*

pubblicato in sede ut - web
F 2 MAR. 2022